

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Ester Russo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento R.G. n. omissis/2015 instaurato da

SOCIETA'

Contro

BANCA

Conclusioni di parte attrice: *"In via principale, in caso di mancata produzione del contratto cartaceo da parte dell'istituto bancario, accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. omissis, con conseguenziale restituzione in favore di tutti gli interessi debitori, commissioni massimo scoperto e spese sostenuti nel corso dell'intero rapporto ed ammontanti ad euro 9.775,59;*

Sempre in via principale e in ogni caso, accertato, per i motivi sopra esposti nonché in ragione dell'elaborato peritale depositato, che Banca ha proceduto sul Conto Corrente n. omissis, intestato a omissis, a pattuire, applicare e trattenere tassi usurari, spese e commissioni non dovute pari ad euro 9.122,94, per l'effetto condannare l'istituto bancario al pagamento di suddetta somma in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

- riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, ove presenti, con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- accertare che sul conto corrente di cui è causa si sono rinvenuti interessi non dovuti perché usurari nella misura di quanto precisato in narrativa;

- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente".

Conclusioni di parte convenuta:

In via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 3 e co. 4, c.p.c.

- Dichiararsi estinti per prescrizione ex art. 2946 c.c. i crediti dell'attrice relativi ad operazioni aventi natura "solutoria" compiute a far data dal decennio anteriore al 29/01/2015, data di ricevimento dell'atto di citazione, per i motivi esposti in parte motiva;

- Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate dalle parti attrici in quanto generiche, indeterminate, infondine, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali.

- Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccepta prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca ed il cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore A tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo, n. 2032 del 11 dicembre 2018

della applicazione di c.m.s. in misura superiore a quella indicata nelle proposte di modifica del contratto comunicate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 TUB;

- Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati a far tempo dal 1/1/2000;

- Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31/12/1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccezione di prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c.

- Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta nei soli limiti in cui il pregiudizio economico denunciato dalla attrice non possa dirsi attribuito a comportamenti contrari a correttezza e buona fede nella conclusione dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca convenuta.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.1.15 la SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio davanti al Tribunale in sede, la BANCA chiedendo:

“in via principale, in caso di mancata produzione del contratto cartaceo da parte dell'istituto bancario, accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. omissis, con conseguenziale restituzione in favore di tutti gli interessi debitori, commissioni massimo scoperto e spese sostenuti nel corso dell'intero rapporto cd ammontanti ad euro 9.775,59;

sempre in via principale e in ogni caso, accertato, per i motivi sopra esposti nonché in ragione dell'elaborato peritale depositato, che Banca ha proceduto sul Conto Corrente n. omissis, intestato a omissis a pattuire, applicare e trattenere tassi usurari, spese e commissioni non dovute pari ad euro 9.122,94, per l'effetto condannare l'istituto bancario al pagamento di suddetta somma in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, ove presenti, con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- accertare che sul conto corrente di cui è causa si sono rinvenuti interessi non dovuti perché usurari nella misura di quanto precisato in narrativa;

- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente”.

Si costituiva ritualmente l'istituto di credito convenuto, chiedendo il rigetto delle domande proposte.

La società attrice esponeva di avere acceso in data 30.11.1995 presso la BANCA il rapporto di conto corrente individuato al n. omissis, affidato, estinto in data 31.7.2013, ma di non aver mai ricevuto né il relativo contratto, né di averne sottoscritto le condizioni economiche.

Precisava, altresì, di aver corrisposto al predetto istituto, la somma di euro 9.775,59 a titolo di interessi, spese e Commissioni.

Produceva consulenza tecnica di parte che allegava l'applicazione, nel periodo compreso tra l'anno 2003 e il 2013, di interessi anatocistici, ultralegali e usurari per complessivi euro

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo, n. 2032 del 11 dicembre 2018

9.122,94, di cui euro 4.051,65 a titolo di usura oggettiva, euro 5.043,24 a titolo di usura soggettiva ed euro 28,05 a titolo di anatocismo.

All'esito della decisione in ordine alla ammissione dei mezzi di prova, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la controversia.

Il Giudice all'esito della camera di consiglio, pronunciava la presente sentenza dandone lettura.

Nel merito, le domande di parte attrice non sono fondate e pertanto dovranno essere rigettate.

Il contratto di conto corrente n. omissis è stato prodotto dall'Istituto di credito e risulta sottoscritto da parte attrice.

A seguito della pronuncia n. 898/2018, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato la validità dei contratti di conto corrente con la sola firma del correntista.

L'ultima pagina del contratto di conto corrente n. omissis, debitamente sottoscritta dalla società con firma mai disconosciuta, reca, inoltre, la pattuizione dei tassi di interesse con esplicite previsioni percentuali.

Analogamente, i contratti di affidamento prodotti in giudizio dalla banca, riportano l'espressa pattuizione dei tassi di interesse e delle altre condizioni ivi applicate.

Non ricorre pertanto nel caso di specie, alcun rinvio agli usi piazza, avendo le parti espressamente pattuito i tassi di interesse, con contratti sottoscritti e non disconosciuti dalla società, che recano l'esatta indicazione delle percentuali dei tassi di interesse e delle relative commissioni.

Inoltre, il contratto di conto corrente di cui si discute, reca espressamente all'art. 16 la clausola, specificamente approvata per iscritto dal correntista anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., che consente all'istituto di credito di modificare unilateralmente le condizioni economiche da applicarsi al rapporto ove ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione al correntista cui è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto senza oneri di pagamento di penali.

Non risulta nel caso di specie assolto da parte attrice l'onere della prova, gravante sul correntista che agisca in sede di ripetizione dell'indebito, e che impone la produzione completa degli estratti conto, né parte attrice avrebbe potuto supplire alla predetta carenza, chiedendo, come ha fatto, al Giudice, di disporre ordine di esibizione ex art. 119 TUB o art. 210 c.p.c. (Cfr. ex multis. Corte di Cassazione n. 24948/2017; Corte di Cassazione n. 20693/2016).

La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 6511 del 4 aprile 2016 ha difatti ribadito il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di ordine di esibizione deve essere rigettata laddove l'attore sia il correntista, salvo che il predetto dimostri di essersi attivato in via stragiudiziale per acquisire gli estratti conto e, ciò nonostante, non sia riuscito ad entrare in possesso della relativa documentazione.

Circostanza quest'ultima che non si è verificata nel caso concreto.

Parte attrice non ha prodotto alcun estratto conto antecedente all'anno 2003 e pertanto si ritiene non abbia dato alcuna prova di una capitalizzazione trimestrale illegittima nel periodo antecedente all'anno 2000.

Quanto al periodo successivo, risulta che BANCA, in ossequio al combinato disposto dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993 e della deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 che all'art 2 prevede che il conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente debba avere la medesima periodicità, ha provveduto a dare adeguamento mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10/04/2000, della variazione contrattuale produttiva, con effetto migliorativo per la correntista, delle capitalizzazioni trimestrali anche degli interessi attivi, dandone comunicazione al predetto, come risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta ed in particolare dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 10.4.2000 e dall'estratto del conto corrente in data 31.3.00, contenente la comunicazione alla correntista della variazione contrattuale produttiva delle capitalizzazioni trimestrali anche degli interessi attivi.

Inoltre, il rapporto di conto corrente oggetto di causa risulta acceso nel 1995, dunque in epoca anteriore alla legge "antiusura" n. 108 del 7 marzo 1996, in vigore dal 3/4/1997, che come tale non potrà trovare applicazione retroattiva, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017 emessa in tema di mutuo, e la riscossione degli interessi al saggio contrattuale non violerà di per se la buona fede *in executivis*.

Il predetto principio risulta esteso dalla giurisprudenza di merito, anche ai rapporti di conto corrente, ricorrendo l'*eadem ratio* (Cfr. Tribunale di Sulmona n. 408/2017; Tribunale di Roma n. 7368/2018).

Non ricorre nel caso che ci occupa nemmeno l'usura soggettiva, in quanto non vi prova della conoscenza e dell'eventuale approfittamento da parte dell'istituto di credito, delle invocate difficoltà economiche e finanziarie della correntista.

Ricorre infine la prescrizione dei pagamenti solutori fatti sul rapporto di conto corrente n. omissis, con riguardo al periodo antecedente al 29.01.2005, in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418/2010, in cui si statuisce che per i pagamenti di natura solutoria, la prescrizione decorre dal momento stesso in cui è stato effettuato ogni singolo addebito, e non dalla chiusura del conto.

Con riferimento al conto corrente per cui si discute, pertanto, le parti hanno espressamente pattuito i tassi di interesse, le commissioni massimo scoperto ed ogni altra condizione economica da applicarsi.

Non risulta che parte attrice abbia specificatamente contestato alla banca di avere modificato in senso peggiorativo per il cliente le condizioni inizialmente stabilite.

Non risulta infine alcuna contestazione in ordine all'applicazione di commissioni massimo scoperto eventualmente superiori alle pattuizioni.

Risulta pertanto evidente dai comportamenti concludenti di entrambe le parti, la volontà di dare esecuzione ai contratti di conto corrente e di affidamento sottoscritti, esecuzione peraltro protratta per anni (1995-2013), con godimento da parte dell'attrice dei relativi affidamenti e con regolare invio e ricezione senza contestazione, degli estratti conto oggi depositati agli atti processuali.

Non risulta infine che parte attrice abbia, come alla stessa è richiesto, allegato, con riferimento alla invocata applicazione di tassi usurari e anatocismo, con modalità analitiche o specifiche, i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia (Cfr. Tribunale di Monza, n. 1411 del 17.05.2016).

La stessa consulenza tecnica prodotta a supporto della domanda di parte attrice, appare eseguita sulla base di meri scalari, in assenza di alcuna verifica dei contratti sottoscritti e con

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo, n. 2032 del 11 dicembre 2018

applicazione, in tema di usura, di formule matematiche in deroga alle Istruzioni Banca d'Italia.

Pertanto, considerato che la richiesta di consulenza di ufficio appare esplorativa, non potrà darsi corso alla istanza di parte attrice di remissione in istruttoria, per darvi seguito.

Avuto riguardo alla soccombenza, parte attrice dovrà essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da BANCA, da liquidarsi come da dispositivo, tenuto conto della non particolarmente rilevante attività processuale svolta nel presente procedimento.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo il procedimento in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta

- 1) rigetta le domande di parte attrice.
- 2) Condanna la SOCIETA' alla rifusione delle spese processuali sostenute da Banca che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Modena in data 11.12.2018

Il Giudice estensore
Dott.ssa Ester Russo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*